UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 9

Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato

Gi importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili FIO 1986 e 1989, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per le quali siano gia' stati effettuati, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1996, non più in vigore dal 30 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in/art-9-riassegnazione-di-somme-nel-bilancio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it